

La disoccupazione può essere determinata da fattori esterni o da volontà propria. Una persona viene considerata disoccupata se non ha un rapporto di lavoro ed è in cerca di un'attività a tempo parziale o a tempo pieno. Come conseguenza possono subentrare lacune assicurative.

#### Di quale copertura assicurativa beneficia il disoccupato nel secondo pilastro?

- Fino a quando la persona senza attività lucrativa percepisce l'indennità di disoccupazione (ID) dall'assicurazione contro la disoccupazione (AD), conformemente alla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), è assicurata obbligatoriamente contro i rischi decesso e invalidità nell'ambito della previdenza professionale per disoccupati, a condizione che l'indennità giornaliera superi il salario giornaliero minimo.
- I contributi per queste prestazioni sono a carico per metà della persona assicurata e per metà dell'assicurazione contro la disoccupazione.
- La protezione previdenziale vale, tuttavia, solo fino all'ammontare delle prestazioni minime legali e solo per i rischi decesso e invalidità. Le ulteriori prestazioni assicurate devono essere coperte mediante la previdenza privata (terzo pilastro).

#### Quanto dura il diritto all'indennità di disoccupazione?

La persona assicurata ha diritto a indennità giornaliera se ha soddisfatto, durante un determinato periodo prima dell'inizio della disoccupazione, il suo obbligo di contribuzione secondo la tabella. Il numero d'indennità giornaliera dipende dall'età, dal periodo di contribuzione, dall'eventuale riscossione di una rendita dell'AI e da un'eventuale obbligo di mantenimento nei confronti di figli:

Età	Periodo di contribuzione (mesi)	Indennità giornaliera
<b>Fino a 25 senza obbligo di mantenimento</b>	Da 12 - 24	200
<b>A partire da 25 o con obbligo di mantenimento</b>	Da 12 a < 18	260 <sup>1)</sup>
<b>A partire da 25 o con obbligo di mantenimento</b>	Da 18 - 24	400 <sup>1)</sup>
<b>A partire da 55 anni</b>	Da 22 - 24	520 <sup>1)</sup>
<b>A partire da 25 anni o con obbligo di mantenimento</b>	Da 22 - 24	520 <sup>1)2)</sup>
<b>Persone esonerate dal pagamento dei contributi</b>		90

<sup>1)</sup> Queste categorie di assicurati hanno diritto a ulteriori 120 indennità giornaliera, se sono entrate in disoccupazione nel corso degli ultimi 4 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS.

<sup>2)</sup> Trova applicazione solo se viene riscossa una rendita dell'AI corrispondente a un grado d'invalidità minimo del 40%.

#### Cosa occorre osservare nell'ambito della previdenza?

##### AVS/AI

In caso di interruzione del lavoro superiore a 30 giorni occorre tenere conto dei seguenti punti:

Le persone non esercitanti un'attività lucrativa sono automaticamente soggette all'obbligo di contribuzione nei confronti dell'AVS (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti), dell'AI (assicurazione per l'invalidità) e dell'IPG (indennità di perdita di guadagno) dopo il compimento dei 20 anni e fino al pensionamento ordinario. Fintantoché la persona senza attività lucrativa percepisce l'indennità di disoccupazione, i contributi per il primo pilastro vengono dedotti direttamente.

## Foglio informativo «Disoccupazione»

<b>AVS/AI (Continuazione)</b>	Allorché la persona senza attività lucrativa non percepisce più alcuna indennità di disoccupazione, deve versare i contributi in base alla sua condizione sociale, indipendentemente dalla sua situazione reddituale. La cassa di compensazione dell'AVS del cantone di domicilio fornisce informazioni a questo proposito. Se il coniuge o il partner registrato esercita un'attività lucrativa e versa un importo almeno doppio rispetto all'importo minimo, l'obbligo di contribuzione viene considerato adempiuto.
<b>LPP</b>	In caso di disoccupazione la persona assicurata lascia l'istituzione di previdenza dell'ex datore di lavoro. I fondi di libero passaggio risparmiati provenienti dal secondo pilastro vengono gestiti come previdenza per la vecchiaia in una polizza o un conto di libero passaggio esenti dall'obbligo di versare contributi. Per mantenere la protezione previdenziale, al momento del pagamento della prima indennità giornaliera la persona senza attività lucrativa è affiliata alla Fondazione istituto collettore LPP. Fintantoché la persona senza attività lucrativa percepisce l'indennità giornaliera, è assicurata obbligatoriamente per il rischio di decesso e d'invalidità. Si tratta, tuttavia, di contributi alla copertura dei rischi e, pertanto, subentrano lacune al momento di accumulare l'aver di vecchiaia.
<b>Acquisto di anni assicurativi mancanti</b>	Dopo l'inizio di una nuova attività lucrativa è possibile acquistare gli anni assicurativi mancanti. La nuova istituzione di previdenza fornisce informazioni sull'ammontare del versamento supplementare a titolo d'acquisto.
<b>Continuazione della previdenza per la vecchiaia con pagamento dei contributi</b>	Al fine di evitare lacune nella previdenza, è possibile continuare a versare volontariamente contributi scaglionati secondo l'età ai sensi della LPP all'istituto collettore. Poiché il datore di lavoro non è più soggetto all'obbligo di contribuzione, la persona assicurata deve assumersi sia i contributi dei dipendenti che quelli del datore di lavoro. I presupposti per la continuazione sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• inoltro di una richiesta all'ufficio competente della Fondazione istituto collettore LPP al domicilio e</li><li>• trasferimento della prestazione di libero passaggio all'ufficio summenzionato.</li></ul> Importante: il pagamento dei contributi ha un senso solo se la persona assicurata dispone dei mezzi finanziari.
<b>LAINF</b>	Fintantoché la persona assicurata percepisce l'indennità di disoccupazione è assicurata a titolo obbligatorio contro gli infortuni presso la SUVA grazie alla LAINF (Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni). La copertura assicurativa termina 30 giorni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di disoccupazione. Concludendo un'assicurazione mediante accordo, la persona assicurata ha la possibilità di prolungare fino a 180 giorni la protezione assicurativa. In questo senso la persona assicurata si annuncia presso la competente agenzia SUVA prima della fine della copertura assicurativa ordinaria.
<b>ACIG</b>	Se il datore di lavoro attuale è stato affiliato a un'assicurazione aziendale per l'ACIG (indennità giornaliera malattia), la copertura assicurativa si estingue al momento dell'uscita o con la cessazione dell'attività lucrativa. Entro 30 giorni dall'uscita la persona senza attività lucrativa può richiedere presso l'attuale assicuratore d'indennità giornaliera malattia il passaggio all'assicurazione individuale, oppure concludere un'assicurazione individuale presso un'assicurazione privata o una cassa malati.
<b>Cassa malati</b>	Occorre osservare l'entità delle prestazioni della cassa malati. In caso di disoccupazione, senza i provvedimenti precitati non sussiste alcun assoggettamento all'assicurazione contro gli infortuni. Si raccomanda, pertanto, di concludere un'assicurazione contro gli infortuni tramite la cassa malati.
<b>Ulteriori informazioni</b>	Il consulente previdenziale di Swiss Life aiuta nell'allestimento di una polizza di libero passaggio con protezione previdenziale o nell'apertura di un conto di libero passaggio. Maggiori informazioni su questo argomento si trovano anche in Internet, al sito <a href="http://www.swisslife.ch/imprese">www.swisslife.ch/imprese</a> .

**Ulteriori informazioni e indirizzi utili sul tema protezione previdenziale in caso di disoccupazione**

<b>SUVA</b>	Assicurazione infortuni per disoccupati	www.suva.ch/it Telefono: 0800 820 820
<b>Fondazione istituto collettore LPP</b>	AD assicurazione contro la disoccupazione	www.aeis.ch Telefono: +41 41 799 75 75 Fax: +41 44 468 22 96
<b>Organizzazione dell'istituto collettore</b>	Fondazione istituto collettore LPP Direzione Weststrasse 50 8036 Zurigo	www.aeis.ch Telefono: +41 41 799 75 75 Fax: +41 44 468 22 96 E-Mail: sekretariat@aeis.ch
<b>Previdenza professionale obbligatoria e assicurazione di rischio per disoccupati</b>	<b>Agenzia della Svizzera tedesca a Zurigo:</b> Stiftung Auffangeinrichtung BVG Risikoversicherung für Arbeitslose (ALV) Casella postale 8036 Zurigo	www.aeis.ch Telefono: +41 41 799 75 75 Fax: +41 44 468 22 96
	<b>Agenzia regionale per la Svizzera romanda a Losanna</b> Fondation institution supplétive LPP Assurance de risque des chômeurs Passage St-François 12 Casella postale 6183 1002 Losanna	www.aeis.ch Telefono: +41 21 340 63 33 Fax: +41 21 340 63 49
	<b>Agenzia regionale per la Svizzera italiana a Manno</b> Fondazione istituto collettore LPP Assicurazione di rischio per disoccupati Stabile „Gerre 2000“ Via Pobiette 11 Casella postale 224 6928 Manno	www.aeis.ch Telefono: +41 91 610 24 24 Fax: +41 91 610 24 25
<b>Amministrazione dei conti di libero passaggio</b>	Fondazione istituto collettore LPP Conti di libero passaggio Casella postale 8036 Zurigo	www.aeis.ch Telefono: +41 41 799 75 75 Fax: +41 44 468 22 98
<b>Fondo di garanzia LPP</b>	Ufficio centrale secondo pilastro Fondo di Garanzia LPP Succursale Eigerplatz 2 Casella postale 1023 3000 Berna 14  L'Ufficio centrale secondo pilastro fornisce il suo aiuto in base al numero AVS o al numero d'assicurazione sociale, nel caso in cui la persona senza attività lucrativa non sappia dove si trovano i suoi fondi previdenziali.	www.sfbvg.ch Telefono: +41 31 380 79 75 Fax: +41 31 380 79 76 E-Mail: info@zentralstelle.ch